

# Attuazione delle regole della BRI sulla valutazione dell'adeguatezza del capitale: uno studio comparato degli approcci adottati nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Giappone\*

## Introduzione

Nel dicembre 1987 la Commissione di Vigilanza di Basilea, che opera sotto gli auspici della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), ha pubblicato le proposte d'indirizzo per la misurazione e l'accertamento dell'adeguatezza del capitale delle banche "internazionalmente attive" (cfr. Hall, 1989 per una critica). Con lievi emendamenti, tali proposte sono state formalmente accettate dagli organismi di vigilanza bancaria del "Gruppo dei Dieci" (G10) (più il Lussemburgo) nel luglio 1988. In questo articolo intendo mettere a confronto gli approcci adottati in tre delle economie finanziariamente più sviluppate - il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Giappone - per l'attuazione dell'accordo, sottolineando il genere di difformità con cui devono fare i conti le banche internazionali.

## Confronto fra gli approcci adottati dal Regno Unito,<sup>1</sup> dagli USA<sup>2</sup> e dal Giappone per attuare le "Regole" concordate

### A. La definizione del capitale

(i) *Capitale di primo livello.* Come si può vedere dalla tabella 1, vi è poca differenza fra gli approcci adottati dai tre paesi per la

---

\* Si ringraziano la British Academy e la Nuffield Foundation per il loro supporto finanziario.

<sup>1</sup> L'approccio del Regno Unito riflette le modifiche all'accordo del 1988 derivanti dall'adozione delle direttive della Comunità Europea relativamente ai "mezzi propri" (89/299/CEE del 17 aprile 1989) e al "rapporto di solvibilità" (89/647/CEE del 18 dicembre 1989). Gli "accorgimenti" adottati dalla Bank of England nell'attuazione dell'accordo per tenere conto di queste esigenze politiche sono stati pubblicati nel dicembre 1990 (cfr. BANK OF ENGLAND 1990a e 1990b).

<sup>2</sup> L'analisi della politica statunitense riguarda principalmente l'approccio adottato nei confronti delle banche appartenenti al Federal Reserve System, anche se verranno sottolineate le principali differenze fra il trattamento riservato a tali banche e quello riservato alle società finanziarie di controllo delle banche stesse.

classificazione delle componenti del capitale da includere nel capitale di primo livello. A differenza che nel Regno Unito e negli USA, però, le banche giapponesi non sono state in grado, fino ad oggi, di emettere alcuno stock di azioni non cumulative, perpetue e privilegiate, poiché il diritto societario giapponese vieta di emettere azioni privilegiate. Tuttavia, la posizione competitiva delle banche giapponesi migliorerebbe se la Commissione di Vigilanza di Basilea concedesse il permesso di classificare tali emissioni, quando effettuate da *sussidiarie oltreoceano*, come capitale di primo livello e se il Direttore Generale dell'Ufficio Bancario presso il Ministero delle finanze ratificasse tali emissioni.<sup>3</sup>

(ii) *Capitale di secondo livello*. Un'analisi approfondita delle politiche adottate nei tre paesi indica che è proprio qui che risiedono le differenze principali fra le definizioni di capitale. Come risulta evidente dalla tabella 2, le banche appartenenti al Regno Unito hanno di gran lunga le maggiori possibilità di accrescere il capitale di secondo livello. Ciò è dovuto in parte alle differenze nelle convenzioni contabili (le quali, ad esempio, non consentono alle banche USA l'inclusione di *alcuna* riserva di rivalutazione e, sia alle banche USA che a quelle giapponesi, l'inclusione delle riserve nascoste e dei profitti non distribuiti non dichiarati), alle differenze di ordine legale (che, ad esempio, come abbiamo già notato, proibiscono in Giappone l'emissione di azioni privilegiate) ma anche alle differenze nelle politiche *discrezionali* adottate dalle autorità di supervisione.

Quest'ultimo punto può essere illustrato confrontando gli approcci adottati nel Regno Unito e in Giappone per il trattamento delle *riserve di rivalutazione*. In Giappone le autorità sfruttano pienamente la concessione accordata dalle "regole" della BRI che permette alle banche di considerare fino al 45% dei guadagni potenziali sulle loro attività in titoli come capitale di secondo livello; tali regole, tuttavia, non consentono l'inclusione nel capitale delle riserve derivanti da rivalutazione di immobili e capitali fissi;<sup>4</sup> in netto con-

<sup>3</sup> I risultati delle delibere della Commissione su questo argomento sono attesi nel 1992. (È necessario sottolineare che le emissioni di azioni privilegiate effettuate da sussidiarie estere *bancarie*, diverse dalle sussidiarie estere con fini speciali, verrebbero classificate come capitale di primo grado a livello consolidato.)

<sup>4</sup> Anche la prevalente situazione tributaria (relativamente alla tassazione dei guadagni in conto capitale) scoraggia le banche dalla rivalutazione dei beni immobili.

trasto, la Bank of England ha scelto (ora è obbligata a farlo a causa della direttiva CEE sui mezzi propri) di non consentire l'inclusione dei guadagni potenziali sulle attività in titoli (che comunque sono insignificanti per la maggior parte delle banche del Regno Unito) mentre consente l'inclusione delle riserve derivanti da rivalutazione dei beni immobili, una frazione delle quali, in realtà, può essere considerata capitale di primo livello<sup>5</sup> (almeno fino al gennaio 1993).

Ulteriori disparità emergenti dalle differenze nelle politiche discrezionali adottate dalle autorità di supervisione sono evidenti nel modo di trattare le *riserve generali di accantonamento e quelle per i rischi di inesigibilità*. Come emerge dalla tabella 2, la Bank of England esclude dal secondo livello tutti gli accantonamenti che riflettono svalutazioni di attività particolari, soprattutto quelle relative al debito dei "paesi sottosviluppati" (PS); gli accantonamenti non allocati restanti possono essere inclusi nel secondo livello soltanto fino a un certo limite. L'esclusione degli accantonamenti per il "debito sovrano" non viene sostenuta né negli Stati Uniti né in Giappone, benché le ultime proposte della Commissione di Basilea (BRI, 1991), se adottate, assicurerebbero l'esclusione di tali accantonamenti dal capitale di secondo livello in entrambi i paesi a partire, al più tardi, dalla fine del 1993.

Passando al trattamento riservato agli *strumenti di capitale ibrido*, è chiaro che le banche giapponesi si trovano in una situazione di svantaggio comparativo a causa del fatto che in Giappone la disponibilità di tali strumenti è limitata. Infatti, malgrado a partire dal 1987 siano state ratificate le emissioni di titoli subordinati convertibili, e nel gennaio 1990 siano state rimosse le restrizioni ad esse associate,<sup>6</sup> non ne è seguita alcuna emissione di titoli di debito perpetui.

Infine, nel confronto fra i trattamenti riservati agli strumenti del *debito a termine subordinato*, è chiaro che, ancora una volta, le banche giapponesi si trovano in una situazione di svantaggio, nonostante la

<sup>5</sup> Ciò è stato concordato dalla Commissione di Basilea nel 1990. La Bank of England decide, per ciascuna singola banca, quale proporzione di tali riserve di rivalutazione può essere capitalizzata, e la capitalizzazione è avvenuta, fino ad oggi, attraverso l'emissione di titoli provvisori. Secondo la Bank of England, una proporzione "ragionevole" di riserve deve rimanere non capitalizzata, allo scopo di assorbire eventuali riduzioni del valore delle proprietà per evitare che esse influenzino il conto profitti e perdite dell'anno in corso.

<sup>6</sup> Prima di questa data, i fondi così ottenuti dovevano essere ristretti nella categoria delle "facilitazioni di investimento" (cioè, beni fisici), e non potevano essere usati come fondi di finanziamento dei prestiti.

possibilità concessa loro (a partire dal giugno 1990) di emettere titoli subordinati e di ottenere prestiti subordinati. Ciò è dovuto alle restrizioni poste sui prestiti – i prestatori devono essere istituzioni finanziarie – e alle complicazioni create alle emissioni dalla separazione legale che esiste in Giappone fra il credito di lungo termine e l'attività di credito ordinario, che confina le emissioni di obbligazioni alle sole banche autorizzate al credito di lungo termine.<sup>7</sup> Per quanto riguarda le differenze negli approcci utilizzati nel Regno Unito e negli USA, è necessario sottolineare che negli USA gli strumenti classificati come capitale di secondo livello vengono esclusi da tale categoria non appena entrano nell'ultimo anno di validità, mentre nel Regno Unito (e in Giappone) sarebbe ancora possibile includerne il 20% del valore.

(iii) *Deduzioni dal capitale.* Nonostante il valore di avviamento debba essere dedotto dal capitale di primo livello dalle banche appartenenti a tutti e tre i paesi,<sup>8,9</sup> emergono differenze potenzialmente molto serie nel trattamento delle diverse voci da dedurre dal capitale (cfr. tabella 3). Il punto principale è il modo di trattare le attività consistenti in strumenti di capitale di altre istituzioni creditizie. Ancora una volta la Bank of England adotta l'atteggiamento più rigido, insistendo sulla deduzione completa di tutte le attività consistenti in strumenti di capitale emessi da altre banche e da società edilizie, per tutte le istituzioni creditizie autorizzate nel Regno Unito, tranne che per quelle banche autorizzate per concessione a operare come *market makers* sul mercato primario o secondario di quelle stesse attività (cfr. Bank of England, 1986). Le concessioni accordate, tuttavia, verranno sottoposte ad alcuni limiti a partire dal 1° gennaio 1993, in linea con gli articoli 2(12) e 2(13) delle direttive CEE sui "mezzi propri" (89/299/CEE aprile 1989). In contrasto, le banche statunitensi e giapponesi sono obbligate a dedurre soltanto le partecipazioni *reciproche* "intenzionali" nel capitale di altre istituzioni ban-

<sup>7</sup> La Sumitomo Bank è stata la prima banca ad aggirare le regole utilizzando una affiliata situata nei Caraibi per emettere nel giugno 1990 titoli subordinati negli USA e in Europa, i cui ricavi venivano poi prestati dalla sussidiaria alla casa madre su base subordinata. Emissioni successive hanno implicato un rapporto ancor meno diretto delle case madri con le loro affiliate, poiché i ricavi sono stati utilizzati per ripagare prestiti concessi da banche straniere alle affiliate estere delle banche giapponesi.

<sup>8</sup> Negli Stati Uniti le compagnie che controllano le banche possono posporre la deduzione di spese di avviamento effettuate prima del 12/03/88, fino alla fine del 1992.

<sup>9</sup> Negli Stati Uniti il valore di avviamento "ereditato", riconosciuto nella vigilanza sulle fusioni, è esentato dalla deduzione.

carie, cosa che crea dubbi sull'entità *de facto* delle deduzioni in quei paesi. Mentre, giudicando dalle apparenze, ciò sembrerebbe porre le banche del Regno Unito in una situazione di svantaggio competitivo, uno stretto controllo delle politiche adottate dalle banche commerciali attuato negli Stati Uniti e in Giappone dalle rispettive autorità di vigilanza e l'attribuzione di un peso del 100%, nella valutazione del rischio, sugli investimenti di questo tipo non dedotti dal capitale (si veda più oltre), probabilmente mitigano nella pratica la distorsione competitiva.

Infine, per quel che riguarda gli *investimenti in sussidiarie e associate non consolidate*, la parità competitiva è più o meno assicurata in virtù del fatto che, sebbene non siano formalmente obbligate a dedurre queste voci dal capitale totale (a differenza che nel Regno Unito e negli Stati Uniti), tutte le sussidiarie e associate finanziarie e bancarie giapponesi devono essere consolidate per fini contabili, indipendentemente dalla "regola dell'impatto significativo".<sup>10</sup>

#### B. La ponderazione dei rischi

La tabella 4 fornisce un confronto dei sistemi di pesi adottati rispettivamente nei tre paesi per valutare il rischio delle diverse voci del bilancio delle banche. Naturalmente le differenze emergono laddove la Commissione di Basilea ha consentito a ciascun paese di utilizzare la propria discrezionalità. Pressoché in tutti questi casi,<sup>11</sup> le autorità giapponesi hanno ritenuto opportuno adottare i pesi più bassi consentiti dagli accordi della BRI. In Giappone non viene effettuato alcun tentativo di includere nella ponderazione i rischi di interesse o i rischi di cambio, in netto contrasto con ciò che accade nel Regno Unito e, per alcune voci del bilancio,<sup>12</sup> negli Stati Uniti. L'effetto

<sup>10</sup> Secondo la Securities and Exchange Law non è necessario che una banca consolidi le sue sussidiarie se le loro attività, vendite e profitti sono complessivamente inferiori al 10% dell'aggregazione delle stesse variabili per la casa madre e per le sue sussidiarie consolidate.

<sup>11</sup> Le eccezioni alla regola sono: (i) le attività verso banche multilaterali di sviluppo e le attività pienamente garantite o totalmente collateralizzate attraverso titoli emessi da tali banche (viene adottato un peso di rischio del 20%, nonostante esista un'opzione che consentirebbe di adottare un peso nullo), e (ii) le attività verso istituzioni pubbliche dei paesi dell'OCSE (esclusi i governi centrali) e i prestiti garantiti da tali istituzioni (vengono adottati pesi del 10 o del 20% nell'ambito di opzioni che consentirebbero di adottare anche pesi pari a 0, 20 o 50%).

<sup>12</sup> Indici indiretti del rischio d'interesse vengono applicati alle voci (9) e (11). Sono ancora in corso studi particolari sui rischi di mercato, d'interesse e di liquidità; i risultati

cumulativo di questa politica è quello di alleggerire il peso imposto sulle banche giapponesi confrontato, *ceteris paribus*, con la situazione delle banche autorizzate negli Stati Uniti e, in particolare, nel Regno Unito.

Confrontando le politiche adottate nel Regno Unito e negli USA è chiaro che, nel complesso, le banche del Regno Unito sono sottoposte a un regime più severo, benché per quel che riguarda alcune voci di bilancio (ad esempio le voci 4, 9 e 16) esse vengano trattate in modo più favorevole delle loro concorrenti statunitensi. Le implicazioni di queste differenze nel sistema di ponderazione dei rischi sono meno chiare, tuttavia, quando si considera la determinazione di quozienti "di soglia" o "obiettivo" di rischio delle attività (cfr. Hall, 1990b), poiché nella valutazione finale dell'adeguatezza patrimoniale di un'organizzazione va tenuto in considerazione un intero insieme di fattori (come il rischio d'interesse, il rischio di liquidità, il rischio di finanziamento, il rischio di mercato, la qualità delle attività, l'abilità e la competenza manageriali, la qualità e il livello dei rendimenti, la concentrazione dei portafogli d'investimenti e di prestiti, e le politiche d'investimento e di prestito).<sup>13</sup>

### C. Le voci fuori bilancio (FB)

I fattori di conversione applicati alle attività FB delle banche autorizzate nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Giappone nell'operazione di conversione dei rischi FB in "ammontare equivalente di rischio di credito" del bilancio sono identici e sono schematizzati nelle tabelle 5 e 6. La più grave distorsione competitiva introdotta<sup>14</sup> in questo caso non è collegata al sistema di fattori di conversione, ma

di tali studi condurranno probabilmente a un'ulteriore modifica della struttura della ponderazione. (Una bozza di proposta di una metodologia per incorporare il rischio d'interesse nelle procedure di accertamento dell'adeguatezza patrimoniale basate sul rischio utilizzate nel settore del risparmio è stata resa pubblica al fine di ottenere commenti dall'Office of Thrift Supervision nel luglio 1990 - cfr. OFFICE OF THRIFT SUPERVISION, 1990.)

<sup>13</sup> Questi sono i fattori considerati negli USA. Per un confronto con l'approccio seguito dalla Bank of England, cfr. HALL, 1990b.

<sup>14</sup> Le autorità del Regno Unito e degli USA, tuttavia, hanno esercitato la discrezionalità, accordata dalle proposte della Commissione di Basilea, di permettere alle banche di valutare gli *impegni* in base alla loro validità residuale, piuttosto che in base alla loro durata originaria, fino alla fine del 1992. Tale decisione è stata presa allo scopo di facilitare la raccolta dei dati e di minimizzare i costi di raccolta di dati per le autorità di vigilanza sopportati dalle banche nei due paesi.

piuttosto alla gamma di istituzioni obbligate ad adottare il *metodo dell'esposizione corrente* (cfr. Hall, 1990b) nell'accertamento del rischio di credito associato alle attività collegate al tasso d'interesse e al tasso di cambio. Come si sottolinea nella tabella 6, negli Stati Uniti *tutte* le organizzazioni bancarie devono adottare tale metodo, mentre in Giappone e nel Regno Unito alcune banche possono adottare il *metodo dell'esposizione originaria*. In Giappone questa concessione viene accordata alle istituzioni bancarie che non conducono un volume d'affari "significativo" in operazioni FB o, come misura transitoria, a quelle banche che non posseggono gli strumenti o le procedure appropriate per adottare il metodo dell'esposizione corrente. Nel Regno Unito, poi, tale concessione vale principalmente per quelle banche che non operano attivamente nel mercato delle attività FB o per le quali tali attività rappresentano una parte non significativa delle operazioni.<sup>15</sup>

### D. L'esercizio della discrezionalità nelle altre aree

Come è stato sottolineato da Dale (1990), l'effettivo impatto dell'accordo della BRI sulle banche internazionali in tutto il mondo dipenderà in gran parte dal modo in cui le autorità nazionali di vigilanza eserciteranno la discrezionalità concessa loro dall'accordo stesso. L'area sulla quale è possibile esercitare tale discrezionalità comprende i seguenti punti (Hall, 1990a):

(i) la specificazione dei coefficienti di rischio e dei fattori di conversione;

(ii) la determinazione di quali voci, e in quale misura, debbano essere incluse nel capitale supplementare, subordinatamente alle limitazioni stabilite dalla Commissione di Basilea;

(iii) l'approccio adottato nei confronti della deduzione dal capitale totale degli strumenti capitalistici emessi da altre banche o da istituzioni di deposito, in possesso di ciascuna banca;<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Eccezionalmente, anche le banche che svolgono un'attività rilevante nell'ambito delle operazioni FB possono essere autorizzate a utilizzare questo approccio, previo accordo con la Bank of England.

<sup>16</sup> Pur riconoscendo pienamente il potenziale pericolo sistemico rappresentato da tale "doppio meccanismo", la Commissione di Basilea ha rinunciato a richiedere alle banche la piena deduzione dell'intero volume di capitale di altre banche in loro possesso,

(iv) l'approccio adottato durante il periodo di transizione (cioè fino alla fine del 1992, secondo il documento della BRI, benché le autorità giapponesi abbiano interpretato il termine come la fine dell'anno fiscale 1992, cioè il 31 marzo 1993);

(v) la specificazione dei "quozienti standard obiettivo" per le banche individuali, subordinatamente ai quozienti minimi prescritti dalla Commissione di Basilea.<sup>17</sup>

Ci siamo già occupati dell'esercizio della discrezionalità rispetto ai punti (i)-(iii), mentre nel seguito tratteremo i punti (iv) e (v).

### Il periodo di transizione

Nella tabella 8 vengono messi a confronto i gradi di discrezionalità esercitati in questo periodo dalle autorità di vigilanza del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Giappone, all'interno dei limiti concessi dagli accordi. Risulta evidente come le autorità giapponesi abbiano sfruttato la maggior parte delle opportunità<sup>18</sup> di ritardare l'attuazione dei requisiti "finali" della BRI,<sup>19</sup> in netto contrasto con l'approccio adottato dalla Bank of England. In Giappone i quozienti standard provvisori e finali verranno adottati il più tardi possibile, mentre nel Regno Unito gli standard finali hanno costituito un limite inferiore per i quozienti di rischio iniziali, stabiliti attraverso accordi

sulla base del fatto che «ciò avrebbe potuto impedire la realizzazione di alcuni cambiamenti significativi e desiderabili nella struttura dei sistemi bancari nazionali» (BIS, 1987, p. 9). Malgrado ciò, la commissione ha deciso di controllare strettamente la situazione e non ha escluso la possibilità d'introdurre vincoli in un secondo momento.

<sup>17</sup> Nel dicembre 1987 la Commissione non aveva decretato alcun particolare valore minimo per questo standard, ma durante il 1988 è stato deciso che il tasso minimo sarebbe stato stabilito al livello dell'8%.

<sup>18</sup> Ma non tutte! L'opportunità di aspettare fino alla fine del 1992 prima di dedurre il valore dell'avviamento dal capitale di primo livello non è stata sfruttata (benché, presumibilmente, ciò sia escluso dalle procedure contabili standard locali); inoltre non è stato fatto alcun tentativo di ottenere condizioni "eccezionali" per le riserve generali contro il rischio di inesigibilità.

<sup>19</sup> Si potrebbe anche considerare che l'interpretazione giapponese dei requisiti per la fine dell'anno solare come requisiti per la fine dell'anno fiscale ha consentito alle banche giapponesi di estendere il periodo di "grazia" oltre il termine stabilito. Inoltre, la loro interpretazione dell'ammontare di capitale supplementare includibile nel "capitale principale" durante il periodo di transizione - viene calcolato come percentuale massima del capitale principale, inclusi gli elementi supplementari (cfr. la voce 3 nella tabella 8) - conferma ulteriormente la determinazione giapponese a forzare le regole fino ai limiti!

individuali, dalla fine di giugno 1989 (tutte le maggiori banche del Regno Unito applicavano, in quella data, quozienti di rischio in eccesso rispetto allo standard minimo dell'8%). Su una linea simile, in Giappone si trae il massimo vantaggio possibile dagli accordi di transizione che consentono l'inclusione di elementi supplementari di capitale nel capitale principale, e limitano l'inclusione del debito a termine subordinato nel capitale supplementare. Nel Regno Unito gli accordi "finali" (cioè quelli sui quali ci si era accordati per il periodo successivo al 1992) sono stati applicati fin da quando, alla fine di giugno 1989, il nuovo regime di accertamento dell'adeguatezza patrimoniale è stato messo in atto per la prima volta.<sup>20</sup> Mentre questa differenza negli approcci adottati riflette senza dubbio la realtà di mercato - in confronto alle loro concorrenti autorizzate nel Regno Unito, le banche giapponesi hanno sempre operato con livelli di capitale inferiori -, essa ci ricorda gli squilibri competitivi che le banche internazionali (e certamente altre istituzioni creditizie)<sup>21</sup> dovranno affrontare, almeno fino alla fine di marzo 1993, come conseguenza dell'applicazione differenziata delle regolamentazioni sul capitale, una situazione che verrà peggiorata dal fatto che in Giappone quozienti minimi standard obiettivo vengono trattati come requisiti *de facto maxima*.

Riguardo all'approccio statunitense per il periodo di transizione, la Federal Reserve, come le sue controparti giapponesi, ha ritenuto opportuno avvalersi dei margini di discrezionalità per sottrarsi temporaneamente al pieno rigore dei requisiti previsti dagli accordi finali. (Almeno fino ad oggi, la Commissione di Basilea ha sempre respinto le richieste di "rallentamento" per l'attuazione dell'accordo del 1988 avanzate da molte banche statunitensi, che riflettevano analoghe richieste delle loro controparti giapponesi.) Così, ad esempio, gli Stati Uniti si sono avvalsi in pieno delle concessioni che permettono di includere nel capitale di secondo livello le riserve generali contro il rischio d'insolvenza; sono state utilizzate appieno le regole che consentono di includere temporaneamente gli elementi supplementari del capitale nel capitale principale, e il minimo standard obiettivo per il quoziente di rischio verrà introdotto gradualmente (non sono stati

<sup>20</sup> Fatta eccezione per la decisione della Bank of England, a cui si è già accennato, di esercitare la discrezionalità, concessa dalle proposte della Commissione di Basilea, nel consentire alle banche del Regno Unito di valutare, fino alla fine del 1992, i propri impegni sulla base della loro validità *residua* piuttosto che sulla base della loro validità originaria.

<sup>21</sup> Va sottolineato il fatto che la Direttiva CEE sul "rapporto di solvibilità" si applica a *tutte* le istituzioni creditizie che operano all'interno della CEE.

specificati standard per il periodo precedente alla fine del 1990). Al contrario, le banche statali appartenenti al sistema della Federal Reserve sono state obbligate a dedurre il valore di avviamento dal capitale di primo livello durante tutto il periodo di transizione, malgrado fosse possibile ritardare l'attuazione di questa regola fino alla fine del 1992; tuttavia, ciò riflette convenzioni contabili interne piuttosto che una scelta politica attiva da parte della Federal Reserve.

### La specificazione dei quozienti standard obiettivo

L'ultimo fattore che influenza la competitività delle banche internazionali, benché di gran lunga il più importante, è la scelta dei quozienti di rischio "di soglia" a cui le banche devono effettivamente attenersi. Mentre sappiamo che per le banche giapponesi soggette alle regole della BRI<sup>22</sup> tali quozienti verranno fissati al minimo stabilito dell'8% dalla fine di marzo 1993, la maggior parte delle loro concorrenti del Regno Unito e degli USA saranno soggette a vincoli più alti, sulla base di considerazioni individuali.<sup>23</sup> Questo più di ogni altra cosa indica quanto le banche internazionali siano dipendenti dalle politiche discrezionali adottate dalle rispettive autorità di vigilanza nell'ambito degli accertamenti dell'adeguatezza patrimoniale.<sup>24</sup>

### Loughborough

MAXIMILIAN J.B. HALL

<sup>22</sup> Ovvero le banche giapponesi che svolgono attività oltre oceano o che volontariamente scelgono di adottare le "regole" della BRI.

<sup>23</sup> E anche probabile che alle banche del Regno Unito e degli USA venga chiesto di osservare i requisiti di capitalizzazione, su base media (mobile?) giornaliera piuttosto che soltanto nelle date di verifica prestabilite, in modo da consentire un "window-dressing" ("aggiustamento dei conti") minore di quello che si potrà verificare in Giappone.

<sup>24</sup> La preoccupazione più frequentemente espressa dalle banche delle quali recentemente la Price Waterhouse ha sondato le opinioni relativamente all'accordo di Basilea, riguardava «le differenze fra paesi che emergono nelle aree affidate alla discrezionalità nazionale, in particolare riguardo agli elementi da includere nel capitale di secondo livello e alla fissazione di quozienti obiettivo individuali superiori al minimo dell'8%» (PRICE WATERHOUSE, 1991, p. 8). Secondo questo studio, le banche che più decisamente ritengono di essere svantaggiate nei confronti delle banche di altri paesi appartengono a Regno Unito, Germania, Norvegia, Canada, Belgio, Francia e Spagna. Fra le banche inglesi intervistate, circa i due terzi hanno citato come elemento d'insoddisfazione la fissazione dei quozienti obiettivo sostanzialmente al di sopra del minimo stabilito dell'8%.

### BIBLIOGRAFIA

- BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS), *Proposals for international convergence of capital measurement and capital standards*, Consultative paper issued by the Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices (the Basle Committee), (Basle, December, 1987).
- BIS, *Proposals for the inclusion of general provisions/general loan loss reserves in capital*, Consultative paper issued by the Basle Committee (Basle, February 1991).
- BANK OF ENGLAND, *Subordinated Loan Capital Issued by Recognised Banks and Licensed Deposit-takers* (BSD/1986/2), March 1986.
- BANK OF ENGLAND, *Implementation of the Basle Convergence Agreement in the United Kingdom* (BSD/1988/3), October 1988.
- BANK OF ENGLAND, *Implementation in the United Kingdom of the Directive on Own Funds of Credit Institutions* (BSD/1990/2), December 1990a.
- BANK OF ENGLAND, *Implementation in the United Kingdom of the Solvency Ratio Directive* (BSD/1990/3), December 1990b.
- DALE, R., "Japan's Banking Regulation: Current Policy Issues", in *Japanese Financial Growth*, by Goodhart, C.A.E. and Sutija, G. (eds.), Macmillan, 1990, pp. 33-45.
- EC, *Directive on the Annual Accounts and Consolidated Accounts of Banks and Other Financial Institutions* ("Bank Accounts Directive") (86/635/EEC), 8 December 1986.
- EC, *Directive on the Own Funds of Credit Institutions* ("Own Funds Directive") (89/299/EEC), 17 April 1989.
- EC, *Directive on the Solvency Ratio for Credit Institutions* ("Solvency Ratio Directive") (89/647/EEC), 18 December 1989.
- FEDERAL RESERVE SYSTEM, *Capital Adequacy Guidelines*, Board of Governors, March 1989.
- HALL, M.J.B., "The BIS Capital Adequacy 'Rules': A Critique", in *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, no. 169, June 1989, pp. 207-27.
- HALL, M.J.B., "Comment" on Dale's paper in *Japanese Financial Growth*, Macmillan, 1990a, pp. 46-51.
- HALL, M.J.B., "The Bank for International Settlements' Capital Adequacy 'Rules': Implications for Banks Operating in the UK", *Service Industries Journal*, Volume 10, No. 1, January 1990b, pp. 147-71.
- JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, *Outline of the Official Notification Concerning the Implementation of the Basle Committee's Capital Adequacy Framework*, December 1988.
- OFFICE OF THRIFT SUPERVISION, *Regulatory Capital: Interest Rate Risk Component*, July 1990.
- PRICE WATERHOUSE, *Bank Capital Adequacy and Capital Convergence*, July 1991.

TABELLA 1

## COMPONENTI AMMESSE NEL CAPITALE DI LIVELLO 1 ("CAPITALE PRINCIPALE")

REGNO UNITO	GIAPPONE	USA <sup>1</sup>
1. <i>Attività permanenti degli azionisti</i>  (i) Capitale azionario aggiudicato, richiamato e totalmente versato/azioni ordinarie (al netto di tutte le azioni proprie detenute al valore contabile)  (ii) Azioni privilegiate non cumulative perpetue, incluse le azioni redimibili a richiesta dall'emittente previo consenso della banca; azioni convertibili in azioni ordinarie	1. <i>Attività permanenti dei possessori di titoli</i>  (i) Capitale ordinario  (ii) Azioni privilegiate perpetue non cumulative <sup>2</sup>	1. <i>Attività permanenti dei possessori di titoli</i> <sup>3</sup>
2. <i>Riserve dichiarate</i> costituite da riserve generali e da altri tipi di riserve create o incrementate attraverso l'appropriazione di utili non distribuiti, sovrapprezzi per le azioni di nuova emissione e altre eccedenze <sup>4</sup>	2. <i>Riserve dichiarate</i>	2. <i>Azioni privilegiate perpetue non cumulative ammesse dalla normativa</i> <sup>5</sup>
3. <i>Profitti non distribuiti provvisori dichiarati</i> <sup>6</sup>	3. <i>Utili non distribuiti dichiarati</i> <sup>7</sup>	3. <i>Interessi di minoranza nei conti azionari delle sussidiarie consolidate</i>
4. <i>Interessi minoritari</i> derivanti dal consolidamento di interessi nelle attività permanenti degli azionisti	4. <i>Interessi minoritari delle sussidiarie consolidate</i>	

<sup>1</sup> Per le banche statali appartenenti al sistema della Federal Reserve: la principale differenza di trattamento rispetto alle società finanziarie di controllo delle banche è che queste ultime possono includere lo stock di azioni privilegiate perpetue, cumulative e non cumulative, nel capitale di livello 1, fino a un massimo del 25% dello stesso capitale.

<sup>2</sup> Sono consentite in linea di principio, benché la legge giapponese vieti le emissioni di azioni privilegiate (cioè non esclude, tuttavia, le emissioni di tali azioni all'estero da parte di sussidiarie di banche giapponesi situate in altri paesi).

<sup>3</sup> Includono le azioni ordinarie, le eccedenze e gli utili non distribuiti loro correlati, incluse le riserve patrimoniali e gli aggiustamenti per l'effetto cumulativo delle conversioni di valuta estera, al netto di titoli del tesoro.

<sup>4</sup> Includono donazioni e riserve per l'ammortamento del capitale.

<sup>5</sup> Possono essere inclusi i titoli privilegiati perpetui a tasso variabile non cumulativo, ma non a tasso di aggiudicazione (che però possono essere inclusi nel capitale di livello 2). Alle banche si richiede, inoltre, di non fare ingiustificato affidamento sul fatto che le azioni privilegiate possano dare origine al capitale di livello 1.

<sup>6</sup> Ovvero al netto di anticipazioni di imposte, dividendi e ogni altra appropriazione. Le entità di tali variabili dovranno essere verificate da revisori esterni a partire dal 1° gennaio 1993.

<sup>7</sup> Ovvero, al netto di anticipazioni di imposte e del valore dei flussi in uscita (dividendi e pagamenti di bonus alla direzione esecutiva).

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990a, p. 4;

JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;

FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment II, p. 21.

TABELLA 2

## COMPONENTI AMMESSE NEL CAPITALE DI LIVELLO 2 ("CAPITALE SUPPLEMENTARE")

REGNO UNITO	GIAPPONE	USA <sup>1</sup>
1. <i>Riserve nascoste</i> e profitti non distribuiti non pubblicati dell'anno in corso <sup>2</sup>		
2. <i>Riserve derivanti dalla rivalutazione</i> di immobilizzazioni tecniche tangibili <sup>3</sup> e, dal 1° gennaio 1993, di investimenti in immobilizzazioni tecniche (correntemente inclusi nel capitale di livello 1)	1. 45% delle riserve di rivalutazione potenziale relative alla detenzione di titoli obbligazionari	
3. <i>Accantonamenti generali</i> (detenuti per far fronte a perdite probabili o potenziali, dove tali perdite non sono ancora state identificate), soggetti a un limite <sup>4,5</sup>	2. <i>Riserve generali per rischi di inesigibilità</i> , soggette a un limite <sup>6</sup>	1. <i>Disponibilità contro perdite da inesigibilità di prestiti o da locazioni</i> , <sup>7</sup> soggette a un limite <sup>8</sup>
4. <i>Strumenti di capitale ibridi</i>  (i) Azioni privilegiate cumulative perpetue, incluse le azioni redimibili a richiesta dell'emittente previo consenso della banca, e le azioni convertibili in azioni ordinarie  (ii) Debito irredimibile subordinato che soddisfa le condizioni per essere considerato "primario" (cfr. Bank of England, 1986), incluso il debito convertibile in azioni	3. <i>Strumenti di capitale ibridi "consentiti"</i> <sup>9</sup>  (i) Obbligazioni subordinate convertibili  (ii) Titoli cumulativi privilegiati irredimibili e titoli redimibili privilegiati a durata limitata	2. <i>Strumenti di capitale ibridi e titoli di debito convertibili obbligatoriamente ammessi</i> , <sup>10</sup> nella forma di note di contratto azionario
5. <i>Debito a termine subordinato</i> , soggetto a un limite <sup>12</sup>  (i) Azioni privilegiate datate (indipendentemente dalla durata originaria)  (ii) Titoli subordinati convertibili non inclusi nel punto 4 (ii)  (iii) Prestiti subordinati a termine "consentiti" <sup>13</sup>	4. <i>Debito a termine subordinato "consentito"</i> , <sup>14</sup> soggetto a un limite <sup>15</sup>  (i) prestiti subordinati <sup>16</sup>  (ii) titoli subordinati	3. <i>Azioni privilegiate perpetue</i> <sup>11</sup>
6. <i>Interessi minoritari</i> derivanti dal consolidamento di interessi in componenti del capitale di livello 2		4. <i>Debito subordinato e titoli privilegiati a termine intermedio</i> (con una validità originaria ponderata media superiore o uguale a cinque anni); <sup>17</sup> soggetti a un limite <sup>18</sup>

## Note alla tabella 2

<sup>1</sup> Per le banche statali appartenenti alla Federal Reserve (benché si utilizzi praticamente lo stesso approccio anche per le società finanziarie che controllano le banche).

<sup>2</sup> Le riserve nascoste saranno consentite soltanto fino alla fine del 1992, in conformità con la "Direttiva sulla contabilità bancaria" della CEE (1986). (N.B.: nel Regno Unito i fondi per i "rischi bancari generali" non sono inclusi.) I profitti non distribuiti dell'anno corrente non resi pubblici dovranno essere verificati attraverso revisioni contabili interne a partire dal 1° gennaio 1993.

<sup>3</sup> Tuttavia, le riserve di rivalutazione delle proprietà capitalizzate potranno essere calcolate come capitale di livello 1 fino al 1° gennaio 1993.

<sup>4</sup> Al momento, il limite è fissato all'1,5% delle attività ponderate per il rischio, fino alla fine del 1992, e all'1,25% dopo quella data. Riserve accantonate o detenute specificamente contro riduzioni nella valutazione di attività o classi di attività particolari *non* sono incluse nel capitale.

<sup>5</sup> Questa politica rimane in vigore in attesa di ulteriori accordi a Basilea relativamente a una definizione più precisa degli accantonamenti non vincolati (per la più recente proposta della Commissione di Basilea, cfr. BIS, 1991).

<sup>6</sup> Ovvero fino all'1,5% delle attività ponderate per il rischio per il periodo che va dalla fine dell'anno fiscale 1990 fino a prima della fine dell'anno fiscale 1992 (il 31 marzo 1993), e all'1,25% dopo tale data.

<sup>7</sup> Escluse le "riserve assegnate per il rischio di trasferimento" e le riserve create contro perdite già identificate.

<sup>8</sup> Ovvero fino all'1,25% delle attività ponderate per il rischio, dalla fine del 1992 (per gli accordi di transizione, cfr. la tabella 8). Sono permesse cifre in eccesso dei limiti, ma non vengono considerate parte del capitale.

<sup>9</sup> Ovvero devono essere non assicurati, subordinati, totalmente pagati, devono poter essere utilizzati per far fronte alle perdite ed essere redimibili solo per iniziativa dell'emittente.

<sup>10</sup> Ovvero quelli che soddisfano le condizioni stabilite nella Regulation Y (12 CFR 225), Appendix B.

<sup>11</sup> Inclusi le relative eccedenze e i titoli privilegiati a lungo termine, con validità originaria superiore o uguale a 20 anni (dove la scadenza è definita come la prima data nella quale chi detiene il titolo può restituirlo alla banca che lo ha emesso).

<sup>12</sup> Ovvero fino al 50% del capitale di livello 1.

<sup>13</sup> Hanno una validità originaria di oltre cinque anni e per il resto verificano le condizioni stabilite in Bank of England, 1986 (ad esempio, sono soggetti a un ammortamento lineare per gli ultimi cinque anni, che non lascia un residuo superiore al 20% del valore originario nell'ultimo anno prima del rimborso).

<sup>14</sup> Deve avere una validità originaria di oltre cinque anni e deve essere soggetto ad ammortamento lineare per gli ultimi cinque anni.

<sup>15</sup> Questo limite massimo, che entrerà in vigore soltanto alla fine dell'anno fiscale 1992, è pari al 50% del capitale di livello 1.

<sup>16</sup> I prestatori devono essere banche che sottostanno alle "regole" sull'adeguatezza patrimoniale della BRI, e i prestatori devono essere istituzioni finanziarie la cui principale attività sia quella di concedere prestiti.

<sup>17</sup> Questi strumenti devono essere ammortizzati man mano che se ne avvicina la scadenza, e quelli con una validità residua inferiore a un anno sono esclusi dal capitale di livello 2. Inoltre, se una banca vorrà riscattare il proprio debito subordinato prima della scadenza stabilita, dovrà chiedere l'approvazione della Federal Reserve.

<sup>18</sup> Ovvero un massimo complessivo pari al 50% del capitale di livello 1.

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990a, pp. 4-5;

JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;

FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment II, p. 21.

TABELLA 3

## DEDUZIONI DA APPORTARE AL CAPITALE

TIPO DI DEDUZIONE	REGNO UNITO	GIAPPONE	USA <sup>1</sup>
Deduzioni dal livello 1	(i) Valore di avviamento e altre attività intangibili <sup>2</sup> (ii) Perdite dell'anno corrente non rese pubbliche	(i) Valore di avviamento	(i) Valore di avviamento <sup>3</sup>
Deduzioni dal capitale totale (ovvero livello 1 + livello 2)	(i) Investimenti in sussidiarie e associate non consolidate (ii) Prestiti connessi che per natura corrispondono a conferimenti di capitale (iii) L'intero volume detenuto di strumenti di capitale di altre banche e di società immobiliari <sup>4</sup>	(i) Detenzioni "intenzionali" reciproche <sup>5</sup> di strumenti di capitale di altre banche, allo scopo di accrescere i quozienti di capitalizzazione	(i) Detenzioni "intenzionali" reciproche di titoli di capitale di organizzazioni bancarie <sup>6</sup> (ii) Investimenti <sup>7</sup> in sussidiarie non consolidate (iii) Altre deduzioni (come ad esempio altre sussidiarie o <i>joint ventures</i> ) stabilite dall'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> Per le banche statali appartenenti al sistema della Federal Reserve: il trattamento riservato alle società finanziarie che controllano le banche differisce in quanto, fino alla fine del 1992, queste ultime possono considerare il valore di avviamento realizzato fino al 12 marzo 1988 come capitale di livello 1.

<sup>2</sup> Inclusi i diritti di servizio dei nautici, a meno che non si possa dimostrare che esiste un mercato attivo e liquido in cui essi possano essere attendibilmente scambiati (come negli USA).

<sup>3</sup> Fatta eccezione per i valori di avviamento ereditati tramite fusioni accertati dai competenti organismi di vigilanza.

<sup>4</sup> Le concessioni esistenti (stabilite in Bank of England, 1986), che si applicano a coloro che operano come *market makers* sui mercati primario e secondario per questi strumenti, rimarranno in vigore anche dopo il 1992, ma verranno modificate per tener conto degli articoli 2(12) e 2(13) della direttiva CEE dell'aprile 1989 sui "mezzi propri".

<sup>5</sup> In linea di principio tutte queste attività devono essere dedotte, benché si lasci alle singole banche l'opportunità di spiegare alle autorità di vigilanza il perché ciò non debba essere fatto.

<sup>6</sup> Questa deduzione deve essere decisa caso per caso come parte delle scelte di politica economica dopo la definizione di regole formali.

<sup>7</sup> Generalmente, gli investimenti a questo scopo sono definiti investimenti in titoli e in capitale di debito, e in qualsiasi altro strumento considerato capitale in una particolare sussidiaria. Le "anticipazioni", anche se non sono considerate capitale, possono ugualmente essere dedotte, a discrezione della Federal Reserve.

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990a, pp. 4-5;

JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;

FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment II, p. 21.

TABELLA 4

## COEFFICIENTI DI RISCHIOSITÀ DA APPLICARE ALLE ATTIVITÀ

Partite attive	Coefficienti indicati dalla BRI (%)	Coefficienti applicati nel Regno Unito (%)	Coefficienti applicati in Giappone (%)	Coefficienti applicati negli USA (%)
1. Attività liquide <sup>1</sup>	0	0	0	0
2. Oro	0	0	0	0
3. Prestiti ai governi e alle banche centrali dei paesi dell'OCSE, <sup>2</sup> incluse attività verso la CEE	0 <sup>3</sup>	0	0	0 <sup>4</sup>
4. Crediti totalmente coperti da contante	0	0	0	20
5. Crediti totalmente garantiti da governi e banche centrali dei paesi dell'OCSE	0 <sup>5</sup>	0	0	0 <sup>6,7</sup>
6. Prestiti ai governi e alle banche centrali dei paesi non appartenenti all'OCSE, denominati e finanziati nella valuta locale	0 <sup>8</sup>	0	0	0
7. Prestiti garantiti da governi e banche centrali dei paesi non appartenenti all'OCSE, se denominati e finanziati in valuta locale	0 <sup>8</sup>	0	Non disponibile	0 <sup>10</sup>
8. Titoli a interesse fisso emessi (o garantiti) da governi di paesi appartenenti all'OCSE, con validità residua inferiore o uguale a un anno, e titoli a interesse variabile o indicizzati emessi da governi di paesi dell'OCSE, con scadenza qualsiasi	0 o un coefficiente "basso" <sup>9</sup> (fino al 20%) se si applica una proxy del rischio di interesse <sup>11</sup>	10	0	0
9. Crediti totalmente coperti da titoli di governi di paesi dell'OCSE a interesse fisso con validità inferiore a un anno, o da titoli simili a interesse variabile con scadenza qualsiasi	0 o un coefficiente "basso" <sup>12</sup>	10	0	20 <sup>13</sup>
10. Titoli di governi di paesi non appartenenti all'OCSE, con validità residua inferiore o uguale a un anno, denominati in valuta locale e finanziati con passività nella stessa valuta	0 o un coefficiente "basso" <sup>14</sup>	10	0	0
11. Titoli (garantiti) di governi di paesi dell'OCSE a interesse fisso e con validità residua superiore a un anno, o crediti coperti da tali titoli	0 o un coefficiente "basso" <sup>15</sup>	20	0	0 e 20 rispettivamente
12. Titoli di governi di paesi non OCSE con validità residua superiore a un anno, denominati in valuta locale e finanziati con passività nella stessa valuta	0 o un coefficiente "basso" <sup>16</sup>	20	0	0
13. Crediti verso banche di sviluppo multilaterali e crediti totalmente garantiti o coperti da titoli emessi da tali banche <sup>17</sup>	0 o 20	20	20	20
14. Crediti verso istituzioni creditizie di paesi dell'OCSE e crediti garantiti (o accettati o sottoscritti) da tali istituzioni <sup>18</sup>	20 <sup>19</sup>	20	20	20 <sup>20</sup>
15. Crediti verso istituzioni creditizie di paesi non OCSE con validità residua inferiore o uguale a un anno, e crediti con la stessa scadenza garantiti da tali istituzioni	20 <sup>21</sup>	20	20	20
16. Crediti verso enti pubblici (esclusi i governi) dei paesi OCSE, e crediti garantiti da tali enti <sup>22</sup>	0, 20 o 50	20 <sup>23</sup>	10 o 20 <sup>24</sup>	20, 50 o 100 <sup>25</sup>
17. Attività liquide in corso di raccolta	20	20	20	20
18. Prestiti totalmente assicurati da muri su abitazioni possedute dai debitori (anche se date in affitto)	50	50 <sup>26</sup>	50 <sup>27</sup>	50 <sup>28</sup>
19. Attività verso il settore privato non bancario	100	100	100	100
20. Crediti verso istituzioni creditizie di paesi non OCSE, con validità residua superiore a un anno	100	100	100	100
21. Crediti verso governi e banche centrali di paesi non OCSE (eccetto quelli denominati e finanziati in valuta locale)	100	100	100	100
22. Crediti garantiti da governi o banche centrali di paesi non OCSE, non denominati o finanziati in valuta locale	100	100	100	100
23. Crediti verso imprese commerciali di proprietà del settore pubblico	100	100	100	100
24. Crediti verso enti pubblici di paesi non OCSE	100	100	100	100
25. Edifici, impianti, macchinari e altre attività fisse	100	100	100	100
26. Strumenti di capitale emessi da altre banche (eccetto quelli dedotti dal capitale)	100	Non applicabile <sup>29</sup>	100	100
27. Beni immobili, investimenti commerciali <sup>30</sup> e altre attività non specificate altrimenti <sup>31</sup>	100	100	100	100 <sup>32, 33</sup>
28. Posizioni aperte nette sull'estero, aggregate e a breve termine	Non specificato	100 <sup>34</sup>	Non applicabile	Non applicabile

<sup>1</sup> Denominate in valuta locale ed estera.

<sup>2</sup> Comprende paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE o che hanno concluso accordi di finanziamento speciali con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), in conformità con il "General Agreement to Borrow" del Fondo stesso. In BANK OF ENGLAND, 1990b, questi paesi vengono classificati come Paesi del Gruppo A.

<sup>3</sup> Il coefficiente di rischio originariamente indicato dalla BRI era del 100%, a meno che il credito non fosse nei confronti del governo nazionale della banca centrale nazionale.

<sup>4</sup> Inclusi prestiti al Tesoro degli Stati Uniti o ad "agenzie" del governo USA (definite come «strumenti del governo, le cui obbligazioni sono pienamente ed esplicitamente garantite, quanto al pagamento, secondo le scadenze, di capitale principale e interessi, dalla piena affidabilità e dal credito del governo statunitense»). La lista delle "agenzie" governative include la Government National Mortgage Association, la Veterans Administration, la Federal Housing Association, la Export-Import Bank, la Overseas Private Investment Corporation, la Commodity Credit Corporation e la Small Business Administration.

<sup>5</sup> Il coefficiente di rischio originariamente indicato dalla BRI era del 100%, a meno che le attività non fossero pienamente garantite dal governo nazionale.

<sup>6</sup> Inclusi i crediti pienamente garantiti dal Tesoro degli Stati Uniti e da "agenzie" governative degli USA (cfr. nota 4). I crediti verso "agenzie sponsorizzate dal governo" USA (definite come agenzie originariamente istituite per perseguire obiettivi pubblici specificati dal Congresso degli USA, ma le cui obbligazioni non sono pienamente ed esplicitamente garantite dalla piena affidabilità e dal credito del governo degli USA) o la porzione di attività garantite da tali istituzioni, vengono sottoposte a un coefficiente di rischio pari al 20%.

<sup>7</sup> Le attività garantite in modo condizionale vengono sottoposte a un coefficiente di rischio pari al 20%.

<sup>8</sup> Il coefficiente di rischio originariamente indicato dalla BRI era del 20% e veniva applicato ai prestiti concessi a qualsiasi governo di un paese estero.

<sup>9</sup> Il coefficiente di rischio originariamente indicato dalla BRI era del 100%, dal momento che questa voce non era stata specificata e dunque ricadeva nella categoria di "altre attività".

<sup>10</sup> Cfr. nota 7.

<sup>11</sup> L'opinione iniziale della BRI era che i crediti verso i governi centrali esteri (a meno che non fossero denominati in valuta locale e finanziati attraverso passività nella stessa valuta, nel qual caso veniva assegnato loro un coefficiente di rischio del 20%) dovessero essere ponderati con un peso del 100%. I titoli del debito pubblico nazionale, tuttavia, dovevano essere soggetti a un coefficiente nullo o "basso", a seconda che si fosse tentato o no di tener conto del "rischio di investimento" incorporando una *proxy* per il rischio di interesse.

<sup>12</sup> Nella proposta iniziale della BRI, questi coefficienti avrebbero dovuto essere applicati soltanto ai crediti pienamente garantiti da titoli del debito pubblico nazionale; in tutti gli altri casi si doveva applicare un coefficiente di rischio del 100%.

<sup>13</sup> Include i crediti pienamente coperti da qualsiasi titolo obbligazionario emesso o garantito dal Tesoro degli Stati Uniti, dal governo di qualsiasi altro paese dell'OCSE, da agenzie sponsorizzate dal governo USA o da agenzie governative USA.

<sup>14</sup> Il coefficiente originariamente indicato dalla BRI era del 20%, e doveva essere applicato a tutti i crediti verso i governi di paesi stranieri.

<sup>15</sup> Cfr. le note 11 e 12 per la posizione originariamente adottata dalla BRI.

<sup>16</sup> Cfr. nota 14.

<sup>17</sup> Per quel che riguarda la Bank of England, la lista comprende le IBRD (inclusa la IFC), IADB, AsDB, AfDB, EIB, ERBD, CDB e NIB (per una spiegazione delle abbreviazioni utilizzate, cfr. BANK OF ENGLAND, 1990b, Annex 6, p. 15).

<sup>18</sup> La Bank of England include in questo contesto le società edilizie.

<sup>19</sup> Inizialmente, la BRI riteneva che questo coefficiente dovesse essere applicato soltanto ai crediti verso banche nazionali o estere con validità originaria inferiore a un anno, ai crediti verso banche nazionali con validità superiore o uguale a un anno, e ai prestiti garantiti da banche nazionali. Tutti gli altri tipi di crediti, e i crediti verso tutti gli altri tipi di banche dovevano essere ponderati con un coefficiente pari al 100%.

<sup>20</sup> Include i crediti verso istituzioni di deposito degli Stati Uniti (definite per includere filiali - nazionali e estere - di banche assicurate federali e istituzioni di deposito autorizzate e domiciliate nei 50 stati degli USA, nel Distretto di Columbia, a Porto Rico, e nei territori e nei possedimenti degli USA), e le porzioni di crediti garantite da tali istituzioni.

<sup>21</sup> Nella Carta originaria della BRI, i prestiti con validità residuale di un anno, garantiti da banche di paesi non OCSE, non erano stati distinti dagli altri, e così, presumibilmente, sarebbero stati ponderati con un peso pari al 100%.

<sup>22</sup> Nel Regno Unito tali enti sono definiti come amministrazioni regionali, autorità locali e "altri enti pubblici", come indicato in BANK OF ENGLAND 1990b, Annex 5.

<sup>23</sup> In linea con l'Articolo 7(2) della Direttiva CEE sui "Coefficienti di Solvibilità", la banca potrà decidere caso per caso di applicare un peso nullo.

<sup>24</sup> Il coefficiente del 10% si applica ai crediti verso le amministrazioni locali giapponesi (definite nella legge sulle autonomie locali) e alle agenzie governative giapponesi (compresi quegli enti istituiti sotto forma di società per azioni attraverso leggi speciali - ma escluse le società istituite in conformità alla legislazione sulle imprese commerciali e le agenzie che conducono attività commerciali - e nei quali (a) il governo è azionista di maggioranza o (b) il governo è uno degli azionisti e i cui bilanci sono soggetti all'approvazione del Parlamento o del Ministro in carica. (Sono esclusi i titoli delle amministrazioni locali per i quali il costo per interessi e ammortamento è coperto soltanto dal reddito ottenuto da un particolare impegno.) Lo stesso coefficiente si applica anche a crediti garantiti dalle amministrazioni locali giapponesi e dalle agenzie governative. Il coefficiente del 20% viene applicato alle attività verso gli enti pubblici esteri e ai prestiti garantiti da tali enti.

<sup>25</sup> I crediti obbligazionari verso le autorità locali e verso rami della pubblica amministrazione degli USA degli altri paesi OCSE, e la porzione di crediti garantiti dall'affidabilità e dal credito di tali entità vengono sottoposte a un coefficiente di rischio pari al 20%. Obbligazioni basate sulle entrate fiscali o crediti simili, che sono obbligazioni del governo centrale degli USA, dei governi locali o delle amministrazioni locali degli altri paesi OCSE, ma per le quali le istituzioni governative si impegnano a ripagare il debito soltanto attraverso i ricavi delle attività finanziate, vengono ponderati con un peso del 50%. Le obbligazioni emesse dal governo centrale degli USA o dai governi locali, o dai governi di altri paesi dell'OCSE (incluse le autorità per lo sviluppo industriale e entità simili), ripagabili soltanto da un'entità o impresa privata, sono gravate da un peso del 100%.

<sup>26</sup> Nel Regno Unito questo coefficiente si applica soltanto ai prestiti (concessi a individui o ad associazioni edilizie registrate alla Housing Corporation, alla Scottish Homes e alla Tai Cymru) effettuati per investimenti in abitazioni e che sono coperti totalmente da garanzie equiparabili a ipoteche di primo grado o legali.

Il coefficiente del 50% si applica anche a:

(a) titoli emessi attraverso strumenti specifici per i finanziamenti ipotecari in cui il rischio del detentore sia totalmente e specificamente assicurato contro prestiti ipotecari residenziali che si qualificano essi stessi per essere ponderati con un coefficiente di rischio del 50%, o attraverso attività che siano sottoposte a un peso inferiore al 50% (dal 1° gennaio 1993 tali crediti verranno ponderati con il 100%), nella misura in cui i prestiti ipotecari sono già pienamente in essere nel momento in cui tali strumenti vengono in essere;

(b) Sotto-partecipazioni a ipoteche, laddove il rischio della banca che sotto-partecipa sia totalmente e specificamente assicurato contro prestiti ipotecari residenziali qualificati per una ponderazione attraverso un coefficiente di rischio del 50%.

<sup>27</sup> In linea di principio, il peso concesso è ristretto al primo mutuo; ai prestiti concessi a un'entità coinvolta in attività edilizie a fini di lucro o nello sviluppo immobiliare si assegna, indistintamente, un coefficiente del 100%.

<sup>28</sup> Per essere sottoposti a questo peso, i prestiti devono essere completamente assicurati da diritti privilegiati su proprietà residenziali mono-quadri familiari, devono essere stati concessi in conformità agli standard di prudenza finanziari (incluso un rapporto conservativo tra valore dell'immobile e ammontare del prestito), devono essere in vigore in rispetto dei termini originari e non devono essere scaduti o in uno stato di non maturazione. Il coefficiente del 50% si applica anche ad alcuni titoli privati garantiti da mutui, che rappresentano proprietà indiretta dei prestiti stessi.

<sup>29</sup> Poiché l'intero volume di tali titoli viene dedotto dal capitale totale: cfr. tabella 3.

<sup>30</sup> Nel Regno Unito sono esclusi gli strumenti di capitale emessi dalle istituzioni creditizie che vengono dedotti dal capitale totale, e i titoli emessi da altre istituzioni finanziarie che devono essere dedotti in conformità con gli articoli 2(12) e 2(13) della direttiva CEE sui "mezzi propri".

<sup>31</sup> Nel Regno Unito sono escluse le partite in sospeso, fatta eccezione per le partite che emergono da transazioni effettuate con controparti che devono essere sottoposte a un coefficiente di rischio inferiore al 100%; tali partite verranno trattate in linea con gli altri crediti verso le stesse controparti. Sono escluse anche le voci seguenti (nel contesto del Regno Unito):

(a) certificati di depositi fiscali (che sono ponderati con un coefficiente nullo);

(b) prestiti a istituti di sconto, a *market makers* sul mercato delle obbligazioni di prim'ordine, a istituzioni che hanno relazioni con la Bank of England nel mercato monetario, e ai più sicuri intermediari monetari sul mercato borsistico, quando i prestiti sono assicurati da titoli di prim'ordine, titoli del Tesoro, titoli di autorità locali o banche di forte affidabilità, o da certificati di deposito londinesi (che vengono ponderati con un coefficiente del 10%);

(c) crediti in bilancio in oro o altri preziosi verso membri non bancari della London Bullion Market Association (attualmente il peso che gli si attribuisce è del 20%, ma dal 1° gennaio 1993 tali crediti verranno ponderati con un coefficiente di rischio del 100%, a meno che essi non vengano garantiti incondizionatamente, esplicitamente e irrevocabilmente da una banca dell'OCSE);

(d) crediti verso gli istituti di sconto o crediti garantiti (o accettati) da tali istituti, quando non sono assicurati o sono assicurati da attività diverse da titoli di prim'ordine, titoli del Tesoro, titoli di autorità locali o banche affidabili o certificati di deposito londinesi (che pure vengono sottoposti a un peso del 20%);

(e) crediti assicurati da attività liquide depositate presso una banca che agisce per un sindacato di banche del quale fa parte l'istituzione creditizia considerata (anche queste attività vengono ponderate con un coefficiente pari al 20%).

<sup>32</sup> Gli investimenti commerciali si riferiscono agli investimenti in sussidiarie non consolidate, *joint ventures* o associate, se non vengono dedotti dal capitale.

<sup>33</sup> Il coefficiente del 100% non si applica a:

(i) alcuni titoli privati che rappresentano proprietà indiretta garantita da mutui di agenzie governative USA o di agenzie sponsorizzate dal governo (il coefficiente che vi si applica è pari al 20%);

(ii) investimenti in azioni di un fondo al cui portafoglio si consente di detenere soltanto titoli qualificati per un coefficiente di rischio pari a 0 o al 20% (vi si applica un coefficiente del 20%).

<sup>34</sup> Rappresenta una ponderazione *proxy* per il rischio di cambio di una banca, e rimarrà in vigore finché non ci si accorderà su un metodo internazionale per tenere conto del rischio di cambio. Sono incluse in questa voce anche posizioni aperte nette *short* in oro, argento, platino e palladio, nell'attesa di ulteriori accordi con la comunità bancaria.

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990b, Annex 1, pp. 7-9;

BIS, 1987;

HALL, 1990b;

JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;

FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment III, pp. 22-23.

TABELLA 5

FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO DA APPLICARE ALLE TRANSAZIONI FUORI BILANCIO EFFETTUATE DALLE BANCHE, PER DETERMINARE IL CORRISPONDENTE "EQUIVALENTE STIMATO DEL RISCHIO DI CREDITO"

Strumenti	Fattori di conversione applicati nel Regno Unito, negli USA e in Giappone (%)
1. Diretti sostituti del credito, incluse garanzie generali di indebitamento, lettere di credito "standby" con funzione di garanzia, accettazioni e girate (incluse girate di avallo)	100
2. Accordi di vendita e di riacquisto e vendite di attività con rivalsa, quando il rischio di credito rimane alla banca	100
3. Acquisti di attività a termine, depositi "forward" e la parte non pagata di azioni e titoli "pagati in parte", e tutti gli altri impegni con qualche elemento di abbattimento	100
4. Alcune poste contingenti collegate a transazioni, che non hanno le caratteristiche di diretti sostituti del credito (titoli di <i>performance</i> , titoli di offerta, garanzie e lettere di credito "standby" collegate a particolari transazioni)	50
5. Partite contingenti, collegate ad attività commerciali, a breve termine e auto-liquidanti (ad es. crediti documentari collateralizzati dalle partite mercantili sottostanti)	20
6. Facilitazioni creditizie per l'emissione di biglietti e facilitazioni rotatorie per la sottoscrizione di titoli	50
7. Altri impegni (ad es. linee di credito e facilitazioni "standby" formali) con validità originaria superiore a un anno	50
8. Impegni di natura simile, con validità originaria inferiore o uguale a un anno o cancellabili incondizionatamente in qualsiasi momento	0
9. Avalli di titoli (incluse girate di avallo) che siano state accettate preventivamente da una banca	0

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990b, Annex 2, p. 10;  
 JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;  
 FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment IV, p. 24.

TABELLA 6

FATTORI DI CONVERSIONE CHE DEVONO ESSERE USATI DALLE BANCHE DEL REGNO UNITO, DEGLI USA E DEL GIAPPONE E DALLE SOCIETÀ FINANZIARIE DI CONTROLLO DELLE BANCHE,<sup>1</sup> PER LA DETERMINAZIONE DEL "RISCHIO DI CREDITO EQUIVALENTE STIMATO" ASSOCIATO AD ATTIVITÀ FUORI BILANCIO CHE INCORPORANO RISCHIO D'INTERESSE E RISCHIO DI CAMBIO (IN CONFORMITÀ CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE CORRENTE\*)

Validità residua	Contratti di interesse	Contratti di cambio
Un anno o meno di un anno	0	1,0%
Più di un anno	0,5%	5,0%

\* Questo metodo deve essere adottato da tutte le banche degli Stati Uniti e da tutte le società finanziarie di controllo delle banche. In Giappone e nel Regno Unito, tuttavia, alcune organizzazioni bancarie devono utilizzare il metodo dell'esposizione originaria (per dettagli sui fattori di conversione che devono essere usati da tali banche, cfr. tabella 7).

<sup>1</sup> Negli USA, i contratti di cambio con una validità originaria fino a 14 giorni e gli strumenti scambiati sul mercato dei cambi che richiedono pagamenti giornalieri di un margine di variazione sono esclusi dal calcolo del quoziente basato sul rischio.

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990b, Annex 3, p. 11;  
 JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;  
 FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment IV, p. 24.

TABELLA 7

FATTORI DI CONVERSIONE CHE DEVONO ESSERE USATI DALLE BANCHE GIAPPONESI E DEL REGNO UNITO ALLE QUALI È CONSENTITA L'ADOZIONE DEL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA, PER DETERMINARE IL "RISCHIO DI CREDITO EQUIVALENTE STIMATO" ASSOCIATO ALLE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO CHE INCORPORANO RISCHIO D'INTERESSE E RISCHIO DI CAMBIO

Validità	Transazioni collegate con il tasso di cambio	Transazioni collegate con il tasso d'interesse
Un anno o meno di un anno	2,0%	0,5%
Più di un anno	*	**

\* 3,0% moltiplicato per il numero di anni di validità originaria meno l'1,0% del risultato.

\*\* 1,0% moltiplicato per il numero di anni di validità originaria meno l'1,0% del risultato (le frazioni di anno valgono quanto un intero anno).

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990b, Annex 3, p. 12;  
 JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988.

LA DISCREZIONALITÀ ESERCITATA DURANTE IL PERIODO DI TRANSAZIONE:  
UN CONFRONTO FRA GLI APPROCCI ADOTTATI NEL REGNO UNITO, NEGLI STATI UNITI E IN GIAPPONE

I confini della discrezionalità <sup>1</sup>	Regno Unito	Giappone	USA <sup>2</sup>
1. Minimo standard per il coefficiente di rischio delle attività (CRA)			
(a) posizione iniziale: il livello prevalente alla fine del 1987	- Il livello prevalente alla fine del 1987 <sup>3</sup>	- Il livello prevalente alla fine del 1987 <sup>6</sup>	- Nessuno
(b) posizione alla fine del 1990: 7,25%	- 8% <sup>4</sup>	- 7,25%	- 7,25%
(c) posizione alla fine del 1992: 8,0%	- 8% <sup>5</sup>	- 8% <sup>7</sup>	- 8% <sup>8</sup>
2. Formule di misurazione del CRA			
(a) posizione iniziale: il capitale principale <sup>9</sup> più il 100%	- Capitale principale <sup>11</sup> più il 100% <sup>12</sup>	- Capitale principale <sup>11</sup> più il 100%	- Capitale principale <sup>14</sup> più il 100%
(b) posizione alla fine del 1990: il capitale principale <sup>10</sup> più il 100% (3,625% + 3,625%)	- 4% + 4%	- 3,625% <sup>13</sup> + 3,625%	- 3,625% <sup>15</sup> + 3,625%
(c) posizione alla fine del 1992: il capitale principale più il 100% (4% + 4%)	- 4% + 4%	- 4% + 4%	- 4% + 4%
3. Elementi supplementari del capitale inseribili nel capitale principale			
(a) posizione iniziale: massimo del 25% del capitale principale	- Nessuna <sup>16</sup>	- Massimo del 25% del capitale principale (inclusi gli elementi supplementari)	- Massimo del 25% del capitale principale (incluso il valore di avviamento)
(b) posizione alla fine del 1990: massimo del 10% del capitale principale (cioè 0,3625%)	- Nessuna	- Massimo del 10% del capitale principale (inclusi gli elementi supplementari)	- Massimo del 25% del capitale principale (incluso il valore di avviamento)
(c) posizione alla fine del 1992: nessuna	- Nessuna	- Nessuna	- Nessuna
4. Limite per l'inclusione nel capitale supplementare delle riserve generali contro il rischio di insolvenza e degli accantonamenti generali che riflettono sottovalutazioni di attività o perdite potenziali ma non identificate presenti nel bilancio <sup>17</sup>			
(a) posizione iniziale: nessun limite	- Fino all'1,5% delle attività ponderate per il rischio <sup>18</sup>	- Nessun limite	- Nessun limite <sup>21</sup>
(b) posizione alla fine del 1990: fino all'1,5% o, eccezionalmente, fino al 2%, delle attività ponderate per il rischio	- Fino all'1,5% delle attività ponderate per il rischio <sup>19</sup>	- Fino all'1,5% delle attività ponderate per il rischio	- Fino all'1,5% delle attività ponderate per il rischio
(c) posizione alla fine del 1992: fino all'1,25% delle attività ponderate per il rischio o, eccezionalmente e temporaneamente, fino al 2%	- Fino all'1,25% delle attività ponderate per il rischio <sup>20</sup>	- Fino all'1,25% delle attività ponderate per il rischio	- fino all'1,25% delle attività ponderate per il rischio

5. Limiti per il debito subordinato in elementi supplementari del capitale			
(a) posizione iniziale: nessun limite	- Massimo del 50% del livello 1 <sup>22</sup>	- Nessun limite	- Massimo combinato del 50% del liv. 1 <sup>23</sup>
(b) posizione alla fine del 1990: nessun limite	- Massimo del 50% del livello 1	- Nessun limite	- Massimo combinato del 50% del liv. 1 <sup>24</sup>
(c) posizione alla fine del 1992: massimo del 50% del capitale di livello 1	- Massimo del 50% del livello 1	- Massimo del 50% del liv. 1	- Massimo combinato del 50% del liv. 1 <sup>25</sup>
6. Deduzioni del valore di avviamento dal capitale principale			
(a) posizione iniziale: discrezionale	- Dedotte	- Dedotte	- Dedotte
(b) posizione alla fine del 1990: discrezionale	- Dedotte	- Dedotte	- Dedotte
(c) posizione alla fine del 1992: obbligatoria	- Dedotte	- Da dedurre	- Da dedurre

FEDERAL RESERVE SYSTEM, Board of Governors, 1989, Attachment VI, p. 26.

<sup>1</sup> Come stabilito nel documento della BRI del dicembre 1987 (Annex 4). Tuttavia è importante notare che le autorità giapponesi hanno interpretato la fine dell'anno come la fine dell'anno fiscale, concedendosi così tre mesi extra di "grazia" in ogni caso.

<sup>2</sup> Per le banche statali membre del sistema della Riserva Federale; la principale differenza rispetto al trattamento riservato alle società finanziarie di controllo delle banche è che queste ultime, fino alla fine del 1992, possono considerare il valore di avviamento acquisito prima del 12 marzo 1988 come parte del capitale di livello 1 (cioè non devono dedurlo affatto).

<sup>3</sup> In pratica, i CRA minimi "di soglia" concordati (HALL, 1990b) hanno probabilmente sempre ecceduto questo valore.

<sup>4</sup> Il tasso minimo dell'8% è divenuto effettivo alla fine di giugno 1989. Da allora in poi, tutti i CRA "di soglia" hanno dovuto eccedere questo livello, e tutte le banche si sono dovute accordare a livello individuale con la Bank of England su quale sarebbe dovuto essere il proprio effettivo tasso "di soglia" per il periodo seguente.

<sup>5</sup> Ancora, in pratica, i CRA minimi su cui ci si è accordati individualmente eccederanno probabilmente di molto l'8% per la maggior parte delle banche, se non per tutte.

<sup>6</sup> Per quelle istituzioni che avevano bisogno di migliorare il loro quoziente patrimoniale per raggiungere gli standard intermedi e finali (non erano consentite neanche riduzioni temporanee del livello di capitalizzazione).

<sup>7</sup> Questo minimo è destinato probabilmente a rappresentare un requisito minimo *de facto* per molte, se non per tutte, le istituzioni creditizie, e non verrà effettuato alcun tentativo di differenziazione tra banche in modo da adeguare i requisiti di capitalizzazione per ciascuna di esse alle specifiche circostanze di ciascuna.

<sup>8</sup> Questo è veramente un minimo. In generale ci si attende che le banche opereranno notevolmente al di sopra di questo livello, specialmente se esse programmano un'espansione significativa o se hanno livelli di rischio elevati.

<sup>9</sup> Inclusi elementi del capitale supplementare fino a un massimo del 25% del capitale principale.

<sup>10</sup> Inclusi elementi del capitale supplementare fino a un massimo del 10% del capitale principale.

<sup>11</sup> Inclusi elementi del capitale supplementare fino a un massimo del 25% del capitale principale (inclusi gli elementi supplementari).

<sup>12</sup> Dalla data di applicazione della nuova metodologia per i CRA (fine giugno 1989), il minimo di soglia di CRA divenne soggetto a un "pavimento" dell'8%, con un minimo pari alla metà di tale percentuale (cioè il 4%) rappresentato da capitale principale. Prima di questa data, i CRA "di soglia" venivano calcolati usando la metodologia esposta in HALL, 1990b.

<sup>13</sup> Questo contributo da parte di elementi del capitale principale include elementi supplementari fino a un massimo del 10% del capitale principale (inclusi gli elementi supplementari).

<sup>14</sup> Inclusi elementi supplementari fino a un massimo del 25% della somma del capitale di livello 1 e del valore di avviamento.

<sup>15</sup> Inclusi elementi supplementari fino a un massimo del 10% della somma del capitale di livello 1 e del valore di avviamento.

<sup>16</sup> Una volta entrato in vigore il nuovo regime, alla fine di giugno 1989.

<sup>17</sup> I limiti saranno in vigore finché non si raggiungerà un accordo per l'inclusione su una base coerente di accantonamenti svicolati e di riserve nel capitale (per la proposta più recente, che sposa il termine per i requisiti dalla fine del 1992 alla fine del 1993, ma che riduce il limite all'1,25% delle attività di rischio ponderate, cfr. BIS, 1991).

<sup>18</sup> Questo limite si applica soltanto agli accantonamenti generali che vengono detenuti contro perdite possibili o potenziali ma non ancora identificate. Tutti gli accantonamenti detenuti contro la svalutazione delle attività di incerto realizzo, inclusi quelli contro l'indebitamento di paesi a rischio, vengono esclusi dal capitale.

<sup>19</sup> Cfr. nota 18.

<sup>20</sup> Cfr. nota 18.

<sup>21</sup> Negli USA i limiti si riferiscono alle "disponibilità per perdite da prestiti e affitti".

<sup>22</sup> Questo limite (equivalente a un limite del 25% della base patrimoniale) venne introdotto alla fine di giugno 1989 e contrasta con il limite del 33,33% della base patrimoniale applicato in precedenza (HALL, 1990b).

<sup>23</sup> Negli Stati Uniti questo limite si riferisce al debito subordinato e alle azioni privilegiate a termine intermedie.

<sup>24</sup> Cfr. nota 23.

<sup>25</sup> Cfr. nota 23.

Fonti: BANK OF ENGLAND, 1990a e 1990b;

BIS, 1987;

HALL, 1990b;

JAPANESE MINISTRY OF FINANCE, 1988;